## LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA' DI CUI ALL'ART.4 DEL D.LGS. 28/6/2005 N. 139

## CASI DI INCOMPATIBILITA' CON LA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE

CASI	INCOMPATIBILITA' (ai sensi delle Note Interpretative sulla disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.LGS. 28/06/2005 n. 139, rilasciate dal CNDCEC in data 13/10/2010)	INCOMPATIBILITA' (ai sensi delle previgenti Circolari n. 11/2003 e 20/2004 interpretative dell'art. 3 del previgente DPR 1067/1953	NOTE ESPLICATIVE
Notaio	Si (Art. 4)	Si (Art. 3)	HD 1111 1
Giornalista professionista	Si (Art. 4)	Si (Art. 3)	Il Pubblicista è compatibile
Appaltatore di servizio pubblico	Si (Art. 4)	Si (Art. 3)	
Concessionario della riscossione o esattore di pubblici tributi	Si (Art. 4)	Si (Art. 3)	
Agente di cambio	Non più prevista specificatamente	Si (Art. 3)	Attività incompatibile ai sensi delle previsioni generali di cui all'art. 4
Promotore finanziario	Si (Art. 4)	Non prevista specificatamente	
Ricevitore del Lotto	Non più prevista specificatamente	Si (Art. 3)	Attività incompatibile ai sensi delle previsioni generali di cui all'art. 4
Impiegato dello Stato e altre amministrazioni pubbliche	Non più prevista specificatamente	Si (Art. 3)	Sono però incompatibili tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Bisogna quindi verificare la presenza dell'incompatibilità legata al "divieto di cumulo con altri impieghi" sancito all'art. 53 del D.Lgs.

			30/03/2001 n. 165
Ministro di	Non più prevista	Si (Art. 3)	Sono però
qualunque culto	specificatamente	SI (AIL. 3)	incompatibili tutti i
qualunque cuito	specificatamente		
			soggetti ai quali,
			secondo gli
			ordinamenti loro
			applicabili, è vietato
			l'esercizio della
			libera professione
Mediatore ed attività	Si (Art. 4)	Si (Art. 3)	Compresa ogni
di intermediazione			tipologia di
			mediatore e di attività
			di intermediazione
Imprenditore	Si (Art. 4 e Caso 1)	Si (Art. 3 e Caso II 2.1)	L'incompatibilità
individuale			opera in presenza
			dell'esercizio di
			qualunque attività di
			impresa relativa alla
			produzione di beni e
			e servizi, di
			intermediazione nella
			circolazione di beni e
			e servizi, di trasporto
			o spedizione,
			bancaria, assicurativa
			o agricola <b>svolta in</b>
			"nome proprio e per
			conto proprio"
			oppure in"nome
			altrui per conto
			proprio"
			(imprenditore
2.5			occulto)
Mandatario senza	No	No	Non ricorre
rappresentanza,			incompatibilità non
Institure o			essendo presenti in
procuratore			queste fattispecie
dell'imprenditore			entrambe le
			condizioni di cui al
			punto precedente
Imprenditore	Si (Art. 4 e Caso 17)	Si (Art. 3) ?	E' compatibile solo
agricolo			l'attività agricola di
-			mera gestione
			patrimoniale o
			meramente
			conservativa o di
			godimento, anche
			qualora i prodotti
			agricoli siamo
			rivenduti
			esclusivamente per
			rientrare delle spese
	1		mentiale delle spese

Iscritto socio di società semplice che esercita attività non imprenditoriali e non agricole Iscritto socio di società semplice che esercita attività agricola	No (Caso 2) Si (Caso 2)	No (Caso II 2.3) ? Si (Caso II 2.3) ?	sostenute per la manutenzione e la conservazione del fondo (cfr. Caso di esclusione 4.1)
Iscritto socio di società in nome collettivo regolare od irregolare	Si (Caso 3)	No/Si (Caso II 2.4)	Secondo la previgente Circolare, al Caso II 2.4, non si era in presenza di situazioni di incompatibilità relativamente alla fattispecie di Dottore Commercialista, socio di società in nome collettivo, che avesse ricevuto mandato dai soci per gestire o liquidare la società, con una quota di partecipazione non prevalente né rilevante dalla quale non si ritraessero dunque vantaggi economici sostanziali e la società non operasse con il nome del Dottore Commercialista nella ragione sociale
Iscritto socio accomandatario di società in accomandita semplice regolare od irregolare	Si (Caso 4) No (Caso 5)	No/Si (Caso II 2.5)  No (Caso II 2.6)	Secondo la previgente Circolare al Caso II 2.5, non si era in presenza di situazioni di incompatibilità al ricorrere delle condizioni previste dal punto sopra  Salvo che si accerti

accomandante di			che, di fatto, l'iscritto
società in			accomandante
accomandita			gestisca o amministri
semplice regolare od			attraverso prestanomi
irregolare			o fiduciari
Iscritto socio di	No (Caso 6)	No (Caso II 2.7)	E' da ritenersi
società di capitali			compatibile lo status
_			di socio di società di
			capitali anche con
			partecipazione
			rilevante,
			maggioritaria o
			totalitaria ma sempre
			e comunque nel
			rispetto della terzietà
			del Dottore
			Commercialista socio
			riguardo all'attività di
			gestione e
			conduzione della
			società. E' sempre da
			privilegiarsi la
			distinzione tra
			proprietà e conduzione,
			identificando la
			compatibilità della
			prima nei casi in cui
			l'amministrazione sia
			affidata, in fatto oltre
			che in diritto, a terze
			persone rispetto
			all'iscritto
Iscritto socio	Si (Caso 7)	No/Si (Caso II 2.8)	Come per il socio
accomandatario di			accomandatario di
società in			società in
accomandita per			accomandita
azioni			semplice
Iscritto socio	No (Caso 8)	No (Caso II 2.9)	Salvo che si accerti
accomandante di			che, di fatto, l'iscritto
società in			accomandante
accomandita per			gestisca o amministri
azioni			attraverso prestanomi
			o fiduciari
Iscritto socio di	No (Caso 9)	No (Caso II 2.10)	Salvo che si accerti
società cooperativa,			che, di fatto, l'iscritto
mutue assicuratrici,			gestisca, amministri
società consortili ed			e/o liquidi attraverso
altri enti			prestanomi o
commerciali			fiduciari, ovvero in
			virtù di clausole
			statutarie che
	L		Statumi io one

	I	T	T
			devolvano ai soci le
			decisioni relative alla
			gran parte degli atti di
			gestione
Iscritto non socio ma	No (Caso 10)	No (Caso II 2.11)	Le azioni o quote
Consigliere delegato			rappresentative del
o Presidente o			capitale sociale non
Amministratore			devono essere, in
unico o liquidatore			tutto o in parte
di società di capitali			intestate a società
o di società ed enti di			fiduciarie, a
cui al Caso 9 con			prestanomi, al
ampi o tutti i poteri			coniuge non
gestori			legalmente separato,
Seston			a conviventi risultanti
			dallo stato di
			famiglia, a parenti
			entro il 4 <sup>o</sup> grado, a società nazionali od
			estere riferibili
			all'iscritto o da lui
			controllate. Non deve
			essere comprovabile,
			in base qualunque
			atto o documento
			acquisito, un
			interesse economico
			prevalente
			dell'iscritto od una
			sua situazione di
			socio influente od
			occulto.
Iscritto socio (anche	Si (Caso 11)	Si (Caso II 2.12)	Incompatibilità se è
non di maggioranza)			possibile riscontrare
con interesse			da comprovati
economico			elementi sostanziali
prevalente (cioè			che il Presidente, il
influenza rilevante o			Consigliere Delegato,
notevole oppure			l'amministratore
controllo) in una			unico o il liquidatore,
società di capitali			con ampi o tutti i
ovvero in società di			poteri gestionali,
cui al Caso 9 e nello			esercita un controllo
stesso tempo			diretto, o di fatto o
Presidente,			esterno sulla società,
Consigliere delegato,			o anche solo una
amministratore unico			influenza rilevante o
o liquidatore con			notevole
ampi o tutti i poteri			11000 1010
gestionali			
Iscritto	Si (Caso 11)	Si (Caso II 2.12)	Nel caso di
	51 (Caso 11)	51 (Caso II 2.12)	
apparentemente non			partecipazione al

socio ma con interesse economico prevalente (cioè influenza rilevante o notevole oppure controllo) in una società di capitali ovvero in società di cui al punto Caso 9 e nello stesso tempo Presidente, Consigliere delegato, amministratore unico o liquidatore con ampi o tutti i poteri gestionali	No (Caso 11)	No (Caso II 2.12)	capitale sociale realizzata tramite l'utilizzo del coniuge non legalmente separato o di parenti entro il 4^ grado, di prestanomi, di fiduciari, di società nazionali od estere riferibili all'iscritto o da lui controllate, di conviventi risultanti dallo stato di famiglia, esiste incompatibilità quando siano dimostrati e provati questi rapporti giuridici e/o l'influenza dell'iscritto su tali soggetti e l'interesse economico dello stesso
società di capitali ovvero in società di cui al punto Caso 9 e nello stesso tempo Consigliere con poteri limitati in quanto il potere decisionale spetta al Consiglio di amministrazione e solo taluni poteri siano delegati ai consiglieri	No (Caso 11)	No (Caso II 2.12)	
Iscritto socio con interesse economico prevalente in una società di capitali o ente e nello stesso tempo Liquidatore	No (Caso 11)	Non previsto specificatamente	Compatibilità a condizione che la società non abbia adottato in alcun modo l'esercizio temporaneo delle attività d'impresa e che l'attività sia meramente liquidatoria
Iscritto socio unico di società di capitali illimitatamente responsabile	Si (Caso 12)	Si (Caso II 2.15)	Si ritiene che la posizione di socio unico illimitatamente responsabile sia

			incompatibile con la professione di Dottore Commercialista quando ad essa si abbini un concreto esercizio di attività d'impresa da parte dell'iscritto, attraverso poteri ( di fatto o di diritto) gestori, ravvisandosi così un esercizio di attività d'impresa per conto proprio.
Iscritto all'albo che esercita attività di revisione contabile quale socio di società di capitali con poteri di gestione ampi o globali o di società di persone con responsabilità illimitata	No (Caso 13)	No (caso II 2.18)	
Iscritto all'albo che esercita attività fiduciaria ai sensi della Legge 1966/1939 quale socio di società di capitali con poteri di gestione ampi o globali o di società di persone con responsabilità illimitata	No (Caso 14)	Non previsto specificatamente	
Iscritto socio d'opera di società a responsabilità limitata	No (Caso 15)	Non previsto specificatamente	Sempre che non si configuri comunque uno dei casi di incompatibilità come sopra definiti con riferimento alle società di capitali
Iscritto socio d'opera di società di persone	Si (Caso 15)	No/Si (Caso II 2.20)	A meno che la carica sia assunta sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui

Iscritto titolare di impresa familiare Iscritto partecipante ad impresa familiare Iscritto socio od amministratore di impresa con attività	Si (Caso 16)  No (Caso 16)  No (Caso di esclusione 4.1)	Si (Caso II 2.22) No (Caso II 2.22) No (Caso II 2.19)	che conferisce l'incarico stesso (cfr. paragrafo .4.3)  Si tratta delle attività' patrimoniali immobiliari di pura
diretta alla gestione patrimoniale o di mero godimento o conservativa			gestione e delle attività di gestione mobiliare "statica" e "dinamica"
Iscritto svolge attività di impresa attraverso società di servizi strumentali o ausiliarie all'esercizio della professione con unico cliente il professionista stesso: l'iscritto ha un interesse economico prevalente e ricopre cariche con ampi poteri o tutti i poteri	No (Caso di esclusione 4.2). Nelle nuove Note Interpretative ora in vigore le "società di mezzi" e le "società di servizi sono equiparate.	No (Casi II 2.13 e II 2.14. La Circolare previgente distingueva tra le società "di mezzi" che avevano come unico cliente il Dottore Commercialista e le "società di servizi" che esercitavano attività a favore anche dei clienti del Dottore Commercialista.	Sempre compatibilità se unico cliente della società è il professionista stesso
Iscritto svolge attività di impresa attraverso società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione con clienti terzi: l'iscritto ha un interesse economico prevalente e ricopre cariche con ampi poteri o tutti i poteri	No (Caso di esclusione 4.2)	No	Secondo quanto previsto dalla nuove Note Interpretative ora in vigore, se la società ha anche clienti terzi, la compatibilità sussiste solo nel caso di prevalenza del fatturato dell'attività professionale propria dell'iscritto rispetto alla quota di fatturato della società imputabile al Dottore Commercialista
Iscritto svolge attività di impresa attraverso società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della	Si (Non opera il Caso di esclusione 4.2)	No	Incompatibilità se la parte di fatturato della società commerciale riferibile all'iscritto è superiore al

professione con clienti terzi: l'iscritto ha un interesse economico prevalente e ricopre cariche con ampi poteri o tutti i poteri			fatturato individuale professionale.
Iscritto che assume la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per l'interesse di colui che conferisce l'incarico	No (Caso di esclusione 4.3)	Il Caso II. 2.1 della previgente Circolare, per questa fattispecie, disciplinava solo le situazioni pregresse e regolarizzate o accertate entro il 30.06.2004	